

legge con quelle della legge comunale e provinciale, delle leggi successive che l'hanno modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, anche modificandone le disposizioni, per metterle in armonia con le norme e coi principi informatori della presente legge.

b) Riforma della Giunta provinciale amministrativa.

Legge 27 dicembre 1928, n. 3123 (Gazzetta Ufficiale, 15 gennaio 1929, n. 12).

Articolo 1. La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, del vice prefetto ispettore, di un consigliere di prefettura, designato, al principio di ogni anno, dal prefetto, dell'intendente di finanza, del ragioniere capo della prefettura, del direttore di ragioneria o ragioniere capo dell'Intendenza di finanza e di un membro effettivo e uno supplente, designati dal segretario del Partito Nazionale Fascista, i quali sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, e durano in ufficio quattro anni.

Nelle Provincie, dove non esiste il vice prefetto ispettore, fa parte della Giunta un secondo consigliere di prefettura, designato, al principio di ogni anno, dal prefetto.

Il prefetto e l'intendente di finanza designano pure, rispettivamente, un consigliere di prefettura e un funzionario di ragioneria della prefettura nonchè un funzionario dell'Intendenza, di grado non inferiore all'ottavo, e un funzionario di ragioneria dell'Intendenza, supplenti.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, in sede amministrativa, è sufficiente l'intervento di cinque membri.

La spesa per le medaglie di presenza dei membri designati dal segretario del Partito Nazionale Fascista è a carico della Provincia. La misura delle medaglie è determinata per decreto Reale.

Articolo 2. Non possono essere destinati a far parte della Giunta provinciale amministrativa:

- a) il preside, il vice preside e i rettori della Provincia;
- b) i podestà e i membri delle Consulte municipali dei Comuni della Provincia;
- c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;
- d) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati.

Articolo 3. I membri della Giunta provinciale amministrativa, designati dal segretario del Partito Nazionale Fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente, udito l'interessato.

Articolo 4. La Giunta provinciale amministrativa, in sede giuris-

dizionale, delibera con l'intervento, in qualità di presidente, del prefetto o di chi ne fa le veci, di due consiglieri di prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal prefetto, dell'intendente di finanza e del membro designato dal segretario del Partito Nazionale Fascista.

In caso di assenza od impedimento, i membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi supplenti.

Articolo 5. E' data facoltà al Governo del Re di rivedere e riordinare la materia delle spese obbligatorie e facoltative delle Provincie e dei Comuni.

Articolo 6. La presente legge entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

E' data facoltà al Ministro per l'interno di prorogare, con suo decreto, l'attuazione delle norme di cui all'art. 4 della presente legge, relative alla costituzione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

4) Der Große Rat des Faschismus und die Faschistische Partei

a) Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo

Legge 9 dicembre 1928, n. 2693 (Gazzetta Ufficiale, 11 dicembre 1928, n. 287).

Articolo 1. Il Gran Consiglio del Fascismo è l'organo supremo, che coordina e integra tutte le attività del Regime sorto dalla Rivoluzione dell'ottobre 1922. Esso ha funzioni deliberative nei casi stabiliti dalla legge, e dà, inoltre, parere su ogni altra questione politica, economica o sociale di interesse nazionale, sulla quale sia interrogato dal Capo del Governo.

Articolo 2. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è, di diritto, il Presidente del Gran Consiglio del Fascismo. Egli lo convoca quando lo ritiene necessario e ne fissa l'ordine del giorno.

Articolo 3. Il Segretario del Partito Nazionale Fascista è Segretario del Gran Consiglio.

Il Capo del Governo può delegarlo a convocare e presiedere il Gran Consiglio in caso di sua assenza od impedimento, o di vacanza della carica.

Articolo 4. Sono membri del Gran Consiglio per un tempo illimitato:

1° i quadrumviri della Marcia su Roma;

2° coloro che, per la loro qualità di membri del Governo, abbiano fatto parte del Gran Consiglio per almeno tre anni;

3° i Segretari del Partito Nazionale Fascista usciti di ufficio dopo il 1922.

Articolo 5. Sono membri del Gran Consiglio a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste: